

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 gennaio 2004

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 369/1985

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative al punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 553.

Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Comunità Ebraica di Roma per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale nelle aziende sanitarie Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2003, n. 1156.

Comune di Terracina (LT). Programma integrato di intervento per la riqualificazione urbana in variante al P.R.G. vigente in località «Quattro Lampioni». Approvazione. Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 1208.

Legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20. Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per il potenziamento dei servizi di polizia locale dei comuni Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 1214.

Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Latina, anno 2002. Rettifica deliberazione Giunta regionale 1° agosto 2003, n. 782. Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 1225.

Istituzione di una commissione ispettiva presso l'A.T.E.R. del Comune di Roma ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 2, lettera d) della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1232.

Legge regionale n. 23/92. Acquisizione per via telematica delle certificazioni trimestrali, annuali e finali di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e integrazione con il Sistema Informativo di gestione accreditamento sedi operative. A.D.L.S.U., Università «La Sapienza» di Roma, capitolo F21503 impegno di spesa di Euro 180.000, esercizio 2003. Pag. 23

Oggetto: "Approvazione schema di accordo tra la Regione Lazio e la Comunità Ebraica di Roma per l'assistenza religiosa ai malati ed agli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie."

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 8 della Costituzione che sancisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che quelle diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

VISTO, altresì, l'art. 19 della Carta Costituzionale: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume";

VISTA la legge 8 marzo 1989, n. 101, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane" ed in particolare:

- ❖ l'art. 7, comma 1, il quale ha, tra l'altro, previsto che la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche non possa dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto;
- ❖ l'art. 9, comma 1, il quale ha stabilito che l'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o riposo venga assicurata dai ministri di culto in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dall'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane;

CONSIDERATO che la Comunità Ebraica di Roma, con nota n.1465 del 31 marzo 2003, ha formalmente richiesto all'Assessore alla Sanità di attivare un tavolo tecnico per la definizione di un accordo Regione - Comunità Ebraica per l'assistenza religiosa ai malati ed agli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie;

PRESO ATTO che, in data 5 giugno 2003, si è riunito il Gruppo di Lavoro per l'esame e l'approfondimento delle questioni connesse all'elaborazione del suddetto accordo;

PRESO ATTO, altresì, che, in detto incontro, è emerso che la Comunità ebraica di Roma riceve giornalmente da 1 a 4 richieste per interventi di assistenza religiosa presso strutture sanitarie;

RILEVATA, quindi, la necessità che almeno un Ministro del culto dipendente dalla Comunità Ebraica di Roma, così come individuato dall'art.3, comma 3, della suddetta legge n.181/89, sia dedicato, in via sperimentale per un anno, all'assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo facciano parte della comunità ospedaliera, nell'ambito territoriale della Regione Lazio;

CONSIDERATO, inoltre, il ruolo di indiscutibile rilevanza, sia dal punto di vista culturale che sociale, storicamente ricoperto da parte della Comunità Ebraica nell'ambito della Regione Lazio ed in particolare all'interno della città di Roma, che risulta essere la sede della più antica comunità europea;

RITENUTO, al riguardo, opportuno, allo scopo di assicurare, senza alcun onere economico aggiuntivo per la Comunità, ai soggetti di cui sopra il necessario sostegno spirituale e morale, approvare l'allegato schema di accordo tra la Regione Lazio e la Comunità Ebraica di Roma, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in ordine alle modalità operative ed organizzative del servizio di assistenza religiosa per gli individui di religione ebraica che si trovino a vario titolo all'interno strutture sanitarie della Regione Lazio;

RITENUTO, pertanto, di porre totalmente a carico del Fondo Sanitario regionale le spese relative allo svolgimento del servizio in parola;

All'unanimità

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

approvare lo schema di protocollo d'intesa allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, tra la Regione Lazio e la Comunità Ebraica di Roma per l'assistenza religiosa ai malati ed agli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie;

Il Presidente della Regione Lazio provvederà alla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra. Le spese sostenute per lo svolgimento del servizio di assistenza in argomento sono poste a carico del Fondo Sanitario.

La competente struttura della Direzione Regionale S.S.R. provvederà all'erogazione del necessario corrispettivo.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

9

ACCORDO TRA LA REGIONE LAZIO E LA COMUNITA' EBRAICA DI ROMA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI INFERMI E AL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE

Tra la Regione Lazio nella persona del Presidente della Giunta Regionale on. Francesco Storace
e la Comunità Ebraica di Roma nella persona del Presidente ing. Leone Paserman,

PREMESSO CHE

- il servizio di assistenza religiosa negli ospedali e nelle case di cura è fondato sul diritto dei malati all'esercizio della libertà religiosa, garantito dall'art. 19 della Costituzione;
- l'art. 7 della legge 101/89 stabilisce tra l'altro che "... la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, ..., non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto";
- l'art. 9 della legge 101/89 stabilisce che "l'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dai ministri di culto";
- le parti intendono con la presente intesa determinare alcune modalità dell'assistenza religiosa negli ospedali ed approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Comunità Ebraica di Roma.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Servizio di assistenza religiosa

Ogni Azienda Sanitaria garantisce presso le strutture di ricovero un servizio di assistenza religiosa ebraica agli infermi e al personale, regolato dalle norme statali e regionali e disciplinato dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 – Prestazioni del servizio

Il servizio di assistenza religiosa comporta l'assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera.

Art. 3 – Personale di assistenza religiosa

Il servizio di assistenza religiosa è svolto dai Ministri di Culto di cui all'art. 3 della legge 101/89.

Per lo svolgimento di tale servizio la Regione Lazio e la Comunità Ebraica di Roma stabiliscono che dovrà essere incaricato, per il primo anno ed in via sperimentale, un Ministro di Culto

Stampa e firma illeggibili

dipendente della Comunità Ebraica di Roma, al fine di svolgere il suo compito all'interno delle strutture ospedaliere della Regione.

Dopo il primo anno di applicazione del presente protocollo d'intesa, il numero dei ministri di culto di cui sopra, potrà variare a seguito di eventuali ulteriori esigenze riscontrate dalle parti.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa all'interno degli ospedali viene concordato direttamente tra l'Ufficio Rabbिनico della Comunità Ebraica di Roma ed il Direttore Generale dell'azienda che necessita di tale servizio, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si integri con quello sanitario nell'interesse spirituale e materiale degli infermi.

Le spese per il funzionamento del servizio di assistenza religiosa sono a carico del Fondo Sanitario. Per l'anno 2003 l'importo che la Regione Lazio rimborserà alla Comunità Ebraica di Roma per lo svolgimento di tale servizio, sarà pari al trattamento economico previsto dagli accordi nazionali di lavoro per i collaboratori amministrativi (ex settimo livello), comprensivo dei ratei della tredicesima mensilità, della indennità integrativa speciale e di tutte le altre indennità e competenze accessorie dovute in forza di legge o dai medesimi accordi nazionali di lavoro.

Art. 5 – Rapporti tra le parti

Le parti convengono che le eventuali questioni, che dovessero insorgere tra le aziende e la Comunità Ebraica di Roma, saranno portate alla valutazione di una Commissione composta dall'Assessore competente o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Ufficio Rabbिनico della Comunità Ebraica di Roma.

Roma, _____

Per la Regione Lazio

Il Presidente

Per la Comunità Ebraica di Roma

Il Presidente

Il Rabbino Capo

